

REPUBBLICA ITALIANA

N.

Repertorio

COMUNE DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

OGGETTO: CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO

AMBIENTALE E RESTAURO PAVIMENTALE DI CORSO MANFREDI – 3°

LOTTO FUNZIONALE. CUP: J38I14000240004. C.I.G. N.6233607739 - €.

701.750,00.

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, nella

Residenza municipale, avanti a me, Federico Giovanni Fiorentino,

Segretario Generale del Comune di Manfredonia, autorizzato a rogare,

nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, a norma

dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, ed in modalità

elettronica, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 , sono

comparsi i signori:

1. l'ing. _____, nato a _____ il _____, nella sua

qualità di dirigente del 6° Settore – LL.PP. e Manutenzione del Comune di

Manfredonia, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Manfredonia, Codice Fiscale: 83000290714,

giusta art. 107, comma 3, lett c del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in esecuzione

del Regolamento dei Contratti e della disposizione Sindacale n.12 del

04.06.2015, e n.5 del 30.09.2015;

2. _____, nato a _____ (____) il _____, il quale dichiara

di agire in qualità di _____ del Consorzio fra Cooperative di

Produzione e Lavoro – Società Cooperativa, con sede in Forlì alla via

Galvani n.17/b, Codice Fiscale e Partita IVA: 00140990409, , di seguito nel

presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

Generale sono personalmente certo.

Premesso che:

- con determinazione del dirigente 6° Settore n. 1585 del 09.12.2014, veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dal R.T.P. "AKRON Associati – Arch. N. Pagliara, Ing. C. Lombardi, Arch. E. Milone" per un importo complessivo dell'appalto di € 1.000.000,00 di cui € 750.000,00 per lavori posti a base d'asta, € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 230.000,00 per somme a disposizione;
- i lavori sono finanziati con diverso utilizzo mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Pos. n. 6005444;
- con successiva determinazione dirigenziale, n. 609 del 04.05.2015, si stabiliva di indire gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b);
- con la suddetta determinazione del Dirigente si approvava la lettera di invito all'uopo predisposta dall'Ufficio Appalti e Contratti;
- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n.1253 del 02.09.2015, a seguito della suddetta procedura negoziata, è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, con il ribasso del 9,10% sull'importo a base d'asta di €. 750.000,00 e, quindi per

l'importo netto di € 681.750,00 oltre € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta e oltre IVA.

- il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Società Cooperativa ha dichiarato, in sede di gara, che l'impresa consorziata cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, è l'Impresa ARCA – Società Cooperativa per azioni, con sede in Manfredonia al Piazzale Tiziano n.21/D, Codice Fiscale e Partita I.V.A:03960370710;

- in capo al Consorzio e all'impresa consorziata sono stati acquisiti il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni nella legge n. 266 del 22.11.2002);

- ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____ dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

- con determinazione del Dirigente del 6° settore n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Le parti mi dichiarano che l'importo del presente contratto ammonta ad €. 701.750,00 (diconsi euro settecentounmilasettecentocinquantavirgolazero-centesimi) di cui:

- €. 681.750,00 per lavori veri e propri;
- € 20.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, per cui il prezzo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 4 Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il suddetto Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto dall'appaltatore, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, acquisito in stralcio, anche in copia informatica, è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.4.2000 n.145,

- gli elaborati progettuali;

– i piani di sicurezza previsti dall'art. 21 del presente contratto;

– il cronoprogramma.

Articolo 5. Adempimenti in materia antimafia.

Ai fini degli adempimenti antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs. 159/2011, è stato acquisito al n.23220 del Protocollo generale del Comune in data 26.06.2015, il Decreto prefettizio, rilasciato dall'Ufficio Antimafia della Prefet-

tura – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena del rinnovo dell'iscrizione nelle White Liste della provincia di Forlì-Cesena del Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Società Cooperativa, con validità annuale, decorrente dal 25 marzo 2015.

Il Comune di Manfredonia ha provveduto a richiedere in capo alla consorzio ARCA – Società Cooperativa per azioni le comunicazioni di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 159/2011, in data 23.06.2015, prot. n.22672.

Decorso il termine previsto al comma 4 dell'art.88 del citato decreto, ai sensi del successivo comma 4-bis, si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, avendo acquisito, ai sensi dell'art.89 – comma 1 – del decreto, la dichiarazione da parte della impresa attestante la non sussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del medesimo Decreto. La carenza o la non rispondenza ai precetti normativi dei requisiti di cui sopra comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto tra il Comune di Manfredonia e l'appaltatore.

Articolo 6. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso il Comune di Manfredonia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto

o a saldo, lo stesso appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 7. Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale dedicato.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Comune di Manfredonia gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell' articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore

assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, l'Appaltatore si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Foggia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 9. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori sarà applicata la penale prevista nel capitolato speciale di appalto.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 10. Sospensione o ripresa dei lavori.

I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali sui lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 158 del d.P.R. n. 207/2010 "Regolamento esecuzione codice dei contratti pubblici".

Si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento generale approvato con d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 11. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento e in forza del capitolato generale approvato con DM n. 145/2000 per quanto applicabile.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. u) del D.Lgs. 81/2008, di munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, completa dei dati richiesti dalla citata normativa e di informarli sull'obbligo di indossarli.

Articolo 12. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti;

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle vari categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fatture e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

La contabilità dei costi e degli oneri per la sicurezza sarà eseguita analiticamente sulla base del relativo computo metrico allegato al contratto, con rilevamenti a misura o in percentuale di avanzamento per quelli valutati a corpo.

Articolo 13. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del

prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

ART. 14 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 161 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

I prezzi unitari allegati al progetto approvato sono per l'appaltatore vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Articolo 15. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 , comma 3, del D.P.R. 207/2010, raggiungono un importo non inferiore ad €. 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila/00).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla

redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma due.

Il pagamento dell'ultima rata saldo e, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 16. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 17. – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori

saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dal Capitolato

Speciale d'Appalto.

Articolo 18. Risoluzione del contratto.

L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dal D. Lgs. n.163/2006, e avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art.146 del DPR n. 207/2010;

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19. Controversie.

Per eventuali controversie troverà applicazione l'art. 240 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Foggia.

Non trovano applicazione gli artt. 241, 242 e 243 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 seguenti del dPR 207/2010.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e del Titolo II – Tutela dei Lavoratori e Regolarità Contributiva del dPR

207/2010 art. 4 e seguenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 5 del dPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza, che comprende il piano di valutazione dei rischi, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 22 Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, le opere rientranti nella categoria prevalente; la fornitura e posa in opera di pavimentazioni, scavi, rinterri e movimento terre, demolizioni, fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, opere idrauliche, impianti elettrici, opere in cemento armato, smaltimenti e trasporto a discarica, che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, nei limiti del 20% dell'importo della categoria prevalente, ai sensi dell'art.122 – comma 7 – del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. _____ in data _____, rilasciata dalla _____, agenzia di _____, per l'importo di €. _____ pari al _____% dell'importo del presente contratto (determinata ai sensi dell'art.113 – comma 1 – del D.Lgs. 163/2006).

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le emissioni dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori da eseguirsi in corso d'opera.

L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito è svincolato allo stato di emissione del certificato di collaudo.

Articolo 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. _____ in data _____, rilasciata dalla _____, per un massimale di €. _____, oltre €. _____ per opere preesistenti e € _____ per demolizioni e

sgomberi.

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, polizza n. _____ in data _____, rilasciata dalla _____, per un massimale di €. _____

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18.10.2012, n.179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n.221.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in numero _____, rese legali, da me pubblicato

mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono
assieme a me come segue:

1. il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Società
Cooperativa, nella persona del _____, _____, con firma
autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante
scanner;

2. il Comune di Manfredonia nella persona del Dirigente del 6° Settore,
_____, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita
digitalmente mediante scanner.

IL DIRIGENTE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE (firmato digitalmente)